



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Giuseppina Maio	Presidente
Giuseppina Mignemi	Consigliere
Oriella Martorana	Consigliere
Antonio Palazzo	Consigliere
Marco Fratini	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

SENTENZA

nei giudizi di appello iscritti al n. 60215 del registro di segreteria,
promossi da

Daniela Iannucci, rappresentata e difesa dall'avv. Enzo Betori,
elettivamente domiciliata come in atti;

Piero Margiacchi, rappresentato e difeso dall'avv. Matteo Frenguelli,
elettivamente domiciliato come in atti;

Franco Lombardo, rappresentato e difeso dagli avv.ti Valter Angeli,
Antonio D'Acunto e Maria Grazia Giovagnoli, elettivamente
domiciliato come in atti;

contro

Procura Regionale presso la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale
regionale per l'Umbria;

	Procura generale della Corte dei conti;	
	avverso	
	la sentenza della Corte dei Conti – Sezione giurisdizionale regionale	
	per l’Umbria n. 43/2022, depositata il 24.6.2022, notificata il 29.6.2022.	
	Esaminati tutti gli atti di causa.	
	Uditi, nella pubblica udienza del 16 luglio 2025, svolta con l’assistenza	
	del segretario, Dott.ssa Alessia Spirito, data per letta, con il consenso	
	delle parti presenti la relazione del Cons. Marco Fratini, gli avv.ti	
	Betori, Teresa Felicetti su delega dell’avv. Angeli e Massimo Martucci	
	su delega dell’avv. Frenguelli, e il V.P.G. Adelisa Corsetti, in	
	rappresentanza della Procura Generale, la causa è posta in decisione.	
	Considerato in	
	FATTO	
	Con la sentenza appellata, la Sezione giurisdizionale regionale per	
	l’Umbria ha condannato al risarcimento del danno, in favore dell’Asl	
	n. 2 di Terni, il sig. Franco LOMBARDO per una somma di euro	
	1.130.470,67 (pari al 60% del complessivo danno erariale), il sig. Piero	
	MARGIACCHI per una somma di euro 565.235,34 (pari al 30%	
	complessivo danno erariale) e la sig.ra Daniela IANNUCCI per una	
	somma di euro 188.411,78 (pari al 10% del complessivo danno erariale).	
	Tale danno è derivato dal rimborso di franchigia, di pari ammontare,	
	alla compagnia assicuratrice QBE International Insurance Europe Ltd,	
	rimborso conseguente alla condanna dell’ASL n. 3 dell’Umbria (ora	
	USL Umbria n. 2) intervenuta con sentenza del Tribunale di Perugia,	
	Sezione distaccata di Foligno, del 27 aprile 2012, n. 74.	
	2	

	La condanna in sede civile è stata pronunciata a causa delle	
	“gravissime lesioni iatrogene consistenti in ipoanossia cerebrale	
	prolungata con conseguente grave invalidità permanente” del	
	neonato, venuto alla luce il 5 settembre 2002 con taglio cesareo	
	d’urgenza, lesioni addebitate ai sanitari che avevano reso la	
	prestazione in sede ospedaliera (Ospedale di Foligno, reparto	
	Ostetricia e Ginecologia) a beneficio della partoriente, ricoverata il 3	
	settembre 2002.	
	La sentenza appellata è stata emessa a seguito di una precedente	
	sentenza-ordinanza n. 42/2018, con la quale la Sezione regionale ha	
	risolto le questioni pregiudiziali sollevate dagli allora convenuti, ossia	
	ha rigettato, previa cancellazione dei riferimenti sconvenienti ovvero	
	offensivi negli atti difensionali, le eccezioni di nullità dell’atto di	
	citazione nonché di insussistenza di un danno concreto e attuale e ha	
	statuito sulla valutabilità degli elementi di prova acquisiti in sede di	
	processo civile.	
	Contestualmente, il Collegio ha nominato consulente tecnico d’ufficio	
	la Dott.ssa Nadia Cherli e con ordinanza n. 6/2019, il Giudice	
	territoriale ha posto i relativi quesiti. Con successiva ordinanza n.	
	7/2021, il Collegio ordinava la rinnovazione delle indagini, all’esito	
	delle quali è stata integralmente accolta la domanda di condanna della	
	Procura regionale nei termini anzidetti.	
	Il giudice di primo grado ha evidenziato la scorretta tenuta della	
	cartella clinica (CTU, pag. 13 e 53), tra cui alcune falsità documentali	
	non irrilevanti, relative soprattutto all’indicazione degli orari	
	3	

	(numerosi cancellature, senza possibilità di leggere quanto cancellato;	
	orari non coincidenti con il possibile svolgimento dei fatti reali).	
	In secondo luogo, il primo giudice ha evidenziato l'omessa	
	acquisizione del consenso informato della gestante, affermando che,	
	trattandosi di partoriente con previo cesareo i medici avrebbero	
	dovuto avvertire la gestante, in modo dettagliato, circa le opzioni	
	praticabili e i rischi ad esse connesse; e che qualora la gestante fosse	
	stata avvisata dei rischi ipotetici iniziali e di quelli via via attualizzatisi	
	durante il corso del ricovero ospedaliero avrebbe potuto scegliere	
	spontaneamente la via del parto cesareo, al fine di evitare di far correre	
	rischi al nascituro.	
	Il Collegio ha tenuto anche a precisare che la corretta tenuta della	
	cartella clinica è fondamentale per i medici e gli operatori sanitari al	
	fine di comprendere la criticità della situazione, interpretare sintomi e	
	segnali a fini diagnostici e terapeutici, in altri termini, curare in modo	
	appropriato il paziente nelle sue specificità concrete.	
	Unitamente alle omissioni afferenti alla tenuta della cartella clinica e il	
	consenso informato, il giudice di primo grado ha osservato la	
	superficialità del personale sanitario che ha avuto in cura la gestante	
	successivamente al Margiacchi, atteso che, nonostante le omissioni di	
	quest'ultimo (e della cartella clinica), i medici che ebbero in cura	
	successivamente la paziente ben avrebbero potuto, con una mera	
	visita, accertare la presenza di una cicatrice, denotante il pregresso	
	cesareo, acquisendo informazioni direttamente dalla gestante.	
	Il Collegio ha altresì evidenziato che i consulenti tecnici d'ufficio	
	4	

	rappresentano che il Lombardo delegò interamente la gestione del	
	trattamento sanitario all’ostetrica, nonostante le evidenti condizioni di	
	rischio esistenti. L’andamento del tracciato era divenuto “non	
	rassicurante” e “patologico” proprio nel periodo in cui il Lombardo,	
	avvicinandosi alla Iannucci, ebbe in cura la gestante, evenienza che	
	avrebbe imposto un intervento immediato del medico, sicuramente	
	avvertito dall’ostetrica che, alle ore 10:25, proprio in coincidenza della	
	decelerazione prolungata, gli chiese l’autorizzazione alla	
	somministrazione di una fiala di atropina, “non con finalità	
	antispastiche, ma semmai al fine di poter migliorare la frequenza	
	cardiaca fetale” (CTU, pag. 48 e 49).	
	Il giudice di primo grado, in base alle complessive risultanze degli esiti	
	peritali, ha conclusivamente ritenuto gravi le condotte colpose dei	
	sanitari nella produzione dell’evento lesivo a carico del povero	
	bambino, nato con una percentuale di invalidità prossima al 100%, e,	
	conseguenzialmente, in quella del pregiudizio alla finanza pubblica	
	(danno erariale indiretto derivante dalla condanna civile)	
	complessivamente pari ad € 1.884.117,79.	
	Nella ripartizione del complessivo danno il Collegio ha tenuto in	
	considerazione del diverso apporto dei tre medici (comportamento	
	gravissimo e superficiale del Lombardo; contributo comunque di alta	
	gravità del Margiacchi; contributo meno grave della Iannucci, tenendo	
	conto delle circostanze concrete che hanno connotato la sua azione).	
	La sentenza di primo grado ha condannato gli allora convenuti, in via	
	solidale, al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro	
	5	

	5.677,36 e al pagamento di € 3.000,00 a favore dei consulenti Prof.	
	Claudio Buccelli e di € 3.000,00 a favore del Carmine Prof. Nappi.	
	Avverso la sentenza di condanna hanno proposto appello tutti e tre i	
	soggetti condannati.	
	Il sig. LOMBARDO ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:	
	1. Violazione dell'art. 22, comma terzo, disp. att. c.p.c., dell'art. 191,	
	comma secondo c.p.c., dall'art. 154, commi primo e secondo c.p.c.,	
	dell'art.196 c.p.c. e dell'art. 97 c.g.c. in merito all'asserita indebita	
	rinnovazione della CTU e conseguente nullità della perizia posta a	
	base della decisione - omessa pronuncia e omessa motivazione;	
	2. Violazione dell'art. 2697 c.c., degli art. 112 e 116 c.p.c. in relazione	
	all'art. 95 c.g.c. in relazione alle presunte incongruenze della seconda	
	perizia anche in relazione al consenso informato - motivazione	
	insufficiente ed illogica;	
	3. Erroneità della sentenza impugnata in ordine alla ripartizione delle	
	corresponsabilità in violazione di quanto disposto dall'art. 1-quater l.	
	20/1994 non essendo stata considerata la posizione di altri soggetti, tra	
	cui l'ostetrica. Omessa pronuncia - omessa motivazione;	
	4. Omessa applicazione del potere riduttivo spettante alla Corte ex art.	
	83 del r.d. n. 2440/1923, ex art. 52 del r.d. n. 1214/1934, in relazione	
	alla problematica della franchigia assicurativa aggregata. Omessa	
	motivazione.	
	Il sig. MARGIACCHI ha proposto appello per i seguenti motivi:	
	1. In ordine alla sentenza-ordinanza n. 42/2018: difetto di motivazione,	
	insussistenza di danno erariale attuale e concreto, insussistenza di	
	6	

	nesso causale, in relazione alla problematica della franchigia assicurativa aggregata;	
	2. In ordine all’ordinanza n. 6/2019: incongruenza con le regole di inutilizzabilità fissate con la sentenza-ordinanza n. 42/2018;	
	3. In ordine alla sentenza n. 43/2022: violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato poiché si condanna per una fattispecie di danno (la mancata acquisizione del consenso informato) non presente nella sentenza civile (che ha condannato l’azienda sanitaria per danno da malpractice). Di qui l’assenza di nesso causale tra la “spesa improduttiva” dovuta alla cattiva gestione del parto e la mancata acquisizione del consenso da parte dell’appellante. In via subordinata, l’appellante considera ingiustificata la decisione per l’incongruente valutazione del proprio apporto causale, quantificato nel 30% rispetto a quello della dott.ssa IANNUCCI, calcolato nel 10%. L’appellante chiede poi l’applicazione del potere riduttivo tenendo conto delle circostanze soggettive, nonché del meccanismo della franchigia e dell’impossibilità di attivare la propria assicurazione professionale, stante il lungo tempo trascorso dall’evento.	
	Il sig. IANNUCCI ha censurato la sentenza per i seguenti motivi:	
	1. Assenza di colpa, violazione dell’art. 1176 c.c., errata valutazione delle prove, corretto adempimento dell’obbligo di servizio, motivazione contraddittoria;	
	2. Nullità della citazione per mancata corrispondenza tra invito a dedurre e citazione in giudizio;	
	3. Inammissibilità della seconda CTU espletata e dei quesiti	
	7	

	riformulati;	
	4. Assenza di colpa grave – Mancata indicazione in sentenza – Carenza	
	di motivazione;	
	5. Assenza di nesso causale – Mancanza di allegazione e prova circa	
	l’addebito del consenso informato – Violazione degli artt. 2697 e 1228	
	c.c.;	
	6. In via subordinata, richiesta di esercizio del potere di riduzione	
	dell’addebito ex art. 52, r.d. n. 1214/1934 – Omessa pronuncia.	
	La Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni chiedendo il	
	rigetto degli appelli per infondatezza delle censure e la conseguente	
	conferma della sentenza appellata.	
	Con nota del 19 giugno 2025 è stato comunicato il decesso del sig.	
	Margiacchi ed è stata chiesta l’interruzione del giudizio.	
	All’odierna udienza la Procura, a seguito del decesso del sig.	
	Margiacchi, ha chiesto la prosecuzione del giudizio nei confronti degli	
	altri appellanti, manifestando di non voler riassumere il giudizio nei	
	confronti degli eredi del defunto. I difensori dei sig.ri Lombardo e	
	Iannucci hanno aderito alla richiesta della Procura di prosecuzione del	
	giudizio.	
	Le parti hanno poi concluso come in atti.	
	DIRITTO	
	1. Il Collegio dispone la riunione dei giudizi proposti avverso la	
	medesima sentenza.	
	2. Il Collegio, preso altresì atto del decesso del sig. Margiacchi in data	
	6 novembre 2023, come da certificato allegato alla nota del 19 giugno	
	8	

	2025, e della dichiarazione in udienza della Procura di non voler	
	riassumere il giudizio nei confronti degli eredi del defunto, dichiara	
	estinto il giudizio nei confronti del sig. Margiacchi, ai sensi dell’art.	
	108, comma 6, c.g.c.	
	L’estinzione del processo d’appello, determina il passaggio in	
	giudicato della sentenza di prime cure, fermo restando che	
	l’obbligazione risarcitoria del signor Margiacchi non si trasmette agli	
	eredi, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, della legge	
	n. 20/1994, e 188 c.g.c., per insussistenza dei relativi presupposti. Le	
	spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha	
	sostenute, ai sensi dell’art. 111, comma 8 c.g.c.	
	3. Si procede quindi all’esame dell’appello del sig. Lombardo.	
	3.1 Con il primo motivo l’appellante prospetta tre profili di censura.	
	Con il profilo sub A), si lamenta che il Collegio di primo grado, con	
	ordinanza n. 6/2019 del 10.12.2019, non tenendo conto della reale	
	portata delle contestazioni della Procura, riteneva la consulenza	
	redatta dalla Dott.ssa Cherli non soddisfacente e ne disponeva la	
	rinnovazione; in particolare il Collegio contestava alla stessa il	
	mancato esame della consulenza tecnica redatta in sede civile e il	
	disallineamento delle sue conclusioni all’esito del giudizio civile, non	
	considerando che tali documenti non potevano essere utilizzati in	
	ragione del contenuto della precedente sentenza parziale 42/2018.	
	Nel caso in esame, secondo l’appellante, non sussistono motivi che	
	possano giustificare la rinnovazione della consulenza tecnica, avendo	
	il primo CTU basato la sua relazione sui dati risultanti dalla cartella	
	9	

	clinica, richiamando i pacifici dettami della scienza medica e chirurgica	
	vigenti nell’anno 2002 e rispettando le indicazioni fornite dalla Corte	
	con la sentenza 42/2018.	
	Lo stesso appellante, infine, evidenzia come le ragioni addotte dalla	
	Corte per motivare la rinnovazione della CTU con sostituzione del	
	Consulente non possano, comunque, giustificare la possibilità di	
	riformulazione totale dei quesiti che erano già stati predisposti con la	
	più volte citata sentenza 42/2018.	
	Con il profilo sub B) del primo motivo di appello, si lamenta che i	
	nuovi consulenti nominati non hanno provveduto a comunicare alle	
	parti del giudizio l’inizio delle operazioni peritali, né hanno rispettato	
	i termini originariamente concessi chiedendo, per la prima volta, una	
	proroga ben cinque mesi dopo la loro naturale scadenza.	
	In particolare, l’appellante si duole che il giudice di primo grado, con	
	l’ordinanza n.7/2021, pur avendo riconosciuto che il termine per	
	l’espletamento dell’incarico peritale non poteva più essere prorogato e	
	che la mancata comunicazione dell’inizio delle operazioni peritali	
	determinava la nullità della consulenza, non accoglieva le istanze della	
	Procura e dei convenuti disponendo non solo la rinnovazione delle	
	indagini con gli stessi consulenti, ai quali venivano assegnati nuovi	
	termini e formulati nuovi quesiti, ma anche rappresentando ai	
	consulenti l’esigenza di comunicare alle parti l’inizio delle operazioni	
	peritali indicando, addirittura, gli indirizzi pec dei vari periti di parte	
	e dei vari difensori domiciliatari.	
	Sarebbe quindi evidente, secondo l’appellante, la nullità della ulteriore	
	10	

	nomina dei consulenti, vizio che si estende alla sentenza pronunciata	
	dalla Corte dei Conti dell'Umbria proprio sulla base di quanto	
	precisato dai consulenti nel proprio elaborato depositato, comunque,	
	dopo la scadenza del termine originario.	
	Con il profilo sub C) del primo motivo di appello, si afferma che la	
	consulenza depositata è comunque affetta da nullità, come eccepito dal	
	Dott. Lombardo nella prima difesa successiva al deposito, avendo i	
	consulenti utilizzato materiale probatorio in contrasto con quanto	
	disposto dalla stessa Corte dei Conti con la sentenza 42/2018, in tal	
	modo violando, altresì, la disposizione di cui all'art. 194 c.p.c..	
	Il motivo di appello, con riguardo a tutti e tre i profili di censura, si	
	appalesa infondato.	
	La decisione complessivamente assunta dal giudice di primo grado	
	deve essere temporalmente contestualizzata.	
	Con sentenza-ordinanza n. 42/2018, il giudice di primo grado ha	
	ritenuto applicabile alla vicenda in esame le disposizioni della legge n.	
	24/2017 (Gelli-Bianco) in quanto l'azione della Procura contabile è	
	successiva ad esse. Da ciò è conseguita la decisione di "inutilizzabilità	
	delle prove acquisite e delle consulenze tecniche nel corso del	
	medesimo processo, del quale gli odierni convenuti non furono parte",	
	nonché la valutabilità dei soli elementi acquisiti in sede di istruttoria	
	contabile, quali "le cartelle cliniche redatte dagli operatori medici, le	
	disposizioni e gli orari di servizio".	
	Successivamente alla predetta decisione del giudice di primo è	
	intervenuta la giurisprudenza di legittimità, che ha escluso la	
	11	

	retroattività della legge n. 24/2017, affermandone l'applicabilità ai fatti storici venuti in essere dopo la sua entrata in vigore (Cass. civ., Sez. III, n. 28994/2019).	
	Anche la giurisprudenza di questo giudice ha statuito in senso conforme (ex multis, Corte conti, Sez. I app., n. 114/2019; Corte conti, Sez. II app. n. 101/2024).	
	L'evoluzione giurisprudenziale successiva alla sentenza-ordinanza n. 42/2018 spiega l'orientamento poi assunto da parte del Collegio di primo grado che, in conformità alla citata giurisprudenza, non ha più fatto riferimento al tema dell'inutilizzabilità degli atti del processo civile.	
	Come rilevato anche dalla Procura generale nelle proprie conclusioni, nella parte finale della sentenza n. 43/2022 il primo giudice ha indicato le sentenze della Corte di cassazione utili a disattendere le eccezioni dei convenuti in tema di determinazione del quantum debeatur a norma della legge Gelli-Bianco.	
	Quanto poi alla sostituzione del primo consulente e alla riformulazione dei quesiti, sul punto il Collegio ritiene che l'operato del giudice di primo grado sia stato orientato dall'esigenza di acquisire ulteriori elementi istruttori, oltre a quelli già in atti, necessità che non si è arrestata di fronte all'avvenuto superamento dei termini concessi ai nuovi consulenti, poiché il Collegio ha disposto la rinnovazione delle indagini con ordinanza n. 7/2021, con riferimento alla "necessità di comunicare alle parti e ai loro consulenti l'inizio delle operazioni peritali".	
	12	

	Il provvedimento di rinnovo delle indagini peritali si prospetta	
	dunque congruamente motivato: non sussiste, pertanto, la violazione	
	lamentata dall'appellante.	
	3.2 Non può essere accolto neppure il secondo motivo di appello, con	
	cui si censura il fatto che il giudice di primo grado si sarebbe limitato	
	a riportare pedissequamente il testo della perizia, senza analizzare, né	
	esaminare l'intera questione anche alla luce delle precise contestazioni	
	avanzate dai consulenti tecnici di parte e dalle difese dei vari	
	convenuti.	
	L'appellante si duole che il Collegio di prime cure non si sarebbe	
	accorto degli errori metodologici commessi dai secondi consulenti nel	
	rispondere ai vari quesiti e che detti consulenti avrebbero basato il loro	
	giudizio su di un presupposto errato e, comunque, non risultante dalla	
	cartella clinica in atti, vale a dire sull'insussistente circostanza secondo	
	cui lo stesso appellante sarebbe stato informato dall'ostetrica Cesarino	
	che seguiva la partoriente delle "anomalie cardiotocografiche" del	
	battito cardiaco fetale (BCF) e della sussistenza di "contrazioni uterine	
	spastiche".	
	I consulenti, secondo l'appellante, avrebbero dovuto esclusivamente	
	attenersi ai dati risultanti dalla suddetta cartella in cui l'ostetrica aveva	
	semplicemente annotato che il tracciato cardiotocografico alle ore 10.25	
	era regolare e che, quindi, quando la medesima ha telefonato al Dott.	
	Lombardo, non aveva ravvisato alcuna anomalia e la richiesta di	
	somministrazione di atropina era legata ad altre motivazioni.	
	L'appellante deduce inoltre che non esistevano al momento	
	13	

	dell'evento linee guida nazionali e che il proprio comportamento era	
	perfettamente rispondente alle "buone pratiche mediche", per cui non	
	può in alcun modo imputarglisi una condotta gravemente colposa.	
	Aggiunge, inoltre, che le affermazioni dei CTU in ordine ad una	
	presunta irregolarità della cartella clinica, oltre che essere irrilevanti	
	per quanto esposto in precedenza, non possono essere addebitate	
	all'appellante, in quanto le correzioni relative alle annotazioni delle ore	
	10,25, 11,10, 11,30 sono tutte imputabili all'ostetrica la quale ha	
	provveduto alla relativa redazione e sottoscrizione.	
	Anche in ordine al problema della mancanza di un consenso informato	
	la decisione impugnata, secondo l'appellante, merita censura, avendo	
	egli tenuto un comportamento conforme ai dettami della scienza	
	medica in quanto l'opzione di eseguire un parto vaginale strumentale,	
	in alternativa al parto cesareo, era percorribile in relazione alle	
	caratteristiche soggettive della paziente e oggettive della fattispecie. Si	
	trattava di una donna, la quale aveva avuto una precedente gravidanza	
	conclusasi con parto cesareo elettivo, che era giunta al termine di una	
	gravidanza decorsa fisiologicamente: il tentativo di parto vaginale,	
	quindi, non presentava i fattori di rischio connessi con intervalli brevi	
	tra le gravidanze.	
	Le censure formulate dall'appellante non possono essere accolte.	
	Il Collegio rileva anzitutto che la relazione peritale svolta dal	
	consulente tecnico d'ufficio ricostruisce in modo analitico, dettagliato	
	e scientificamente suffragato l'evoluzione delle fasi del trattamento	
	sanitario ricevuto dalla paziente, addivenendo a conclusioni logiche e	

	scientificamente supportate, che escludono l'affermazione	
	dell'appellante secondo cui il proprio operato sarebbe perfettamente	
	rispondente alle "buone pratiche mediche".	
	Dalla predetta relazione risulta in modo inequivoco la responsabilità	
	del sanitario che ha gestito la fase finale del parto per la grave	
	invalidità riportata dal neonato causata da ipossia a seguito della	
	rottura dell'utero; evenienza, questa, non frequente ma possibile in	
	paziente precesarizzata che, quindi, necessitava di particolari	
	attenzioni da parte del sanitario chiamato a gestire il parto.	
	Dall'esame dei risultati delle operazioni peritali non risultano gli errori	
	metodologici che l'appellante vorrebbe addossare ai secondi	
	consulenti nel rispondere ai vari quesiti. Né può accogliersi la censura	
	che detti consulenti avrebbero basato il loro giudizio su di un	
	presupposto errato: l'appellante non ha fornito nessun elemento di	
	prova, neppure a carattere indiziario, a sostegno della propria tesi.	
	Stesso a dirsi per quanto riguarda la presunta irregolarità della cartella	
	clinica, addebitata dall'appellante a soggetti terzi.	
	Anche le censure relative al consenso informato e all'asserita	
	conformità del comportamento del sanitario ai dettami della scienza	
	non possono essere accolte.	
	La ricostruzione della dinamica dell'evento non è in grado di essere	
	revocata in dubbio dalle mere affermazioni di parte appellante,	
	risultando piuttosto che:	
	i) "il taglio cesareo, comunque, venne eseguito in ritardo";	
	ii) "il pericolo della sofferenza fetale si manifestò nel momento in cui il	
	15	

	tracciato cardiotocografico divenne “non rassicurante”, ciò associato	
	alla condizione di precesarizzata della partoriente avrebbe dovuto	
	portare chi seguiva il travaglio ad abbandonare, almeno	
	prudentemente, il travaglio di prova ed eseguire il più rapidamente	
	possibile il taglio cesareo”;	
	iii) “E’ possibile che l’esecuzione del taglio cesareo alle ore 11:50,	
	piuttosto che 13 minuti dopo, in considerazione delle capacità di	
	recupero tipiche dei neonati a termine (i quali spesso non riportano	
	danni anche dopo un’anossia prolungata, specie se rianimati in modo	
	rapido e adeguato), avrebbe evitato l’evento”;	
	iv) “La decelerazione verificatasi alle ore 10:20 e prolungatasi per circa	
	7 minuti, determinò certamente un’attenzione da parte del personale	
	sanitario che assisteva la donna, tanto che fu prescritta una fiala di	
	atropina”;	
	v) “Tale alterazione del CTG avrebbe dovuto indurre, già in qual	
	momento, i sanitari ad eseguire un TC, in tempi brevi”;	
	vi) “Se il feto fosse stato estratto con TC alle ore 11:55, è altamente	
	probabile che non avrebbe sperimentato la grave asfissia conseguente	
	al distacco della placenta, a sua volta provocato dalla rottura	
	dell’utero, evento che ha agito, peraltro, su un feto con i segni del	
	distress evidenziati dalla cardiotocografia”;	
	vii) “Alla luce delle caratteristiche del tracciato CTG, si sarebbe dovuto	
	effettuare un TC dopo la decelerazione evidente alle ore 10:20 e	
	prolungatasi per circa 7 minuti, nei tempi previsti per l’esecuzione “in	
	urgenza” (30 minuti circa)”.	
	16	

	3.3 Non può trovare accoglimento neppure la censura, avanzata con il	
	terzo motivo di appello, con cui si lamenta che il giudice di prime cure,	
	in violazione delle norme sopra richiamate, non ha considerato che,	
	nell'ipotesi in cui si ritenesse sussistente una corresponsabilità	
	dell'appellante nella causazione del danno, esistevano anche altri	
	soggetti che con il loro comportamento avevano determinato l'evento	
	ed in particolare l'ostetrica Cerasino che aveva assistito la partoriente	
	nella fase del travaglio, e che il danno, poi, dovrebbe comunque anche	
	essere ripartito tra i vari danneggianti e la struttura sanitaria.	
	Non ha pregio l'invocata diversa ripartizione delle corresponsabilità:	
	la sentenza appellata correttamente non ha considerato la posizione	
	dell'ostetrica e della struttura sanitaria, dato il ruolo primario del	
	personale medico nella gestione del parto e atteso, in concreto,	
	l'operato dell'odierno appellante, alla cui condotta è eziologicamente	
	riconducibile l'evento nefasto, nei termini già messi in evidenza sopra.	
	3.4 Merita, invece, di essere accolto il quarto motivo di appello, relativo	
	all'esercizio del potere riduttivo. Anche la Procura Generale, nelle	
	proprie conclusioni, ha prospettato la praticabilità della riduzione	
	dell'addebito, in considerazione, in particolare, del meccanismo della	
	c.d. franchigia assicurativa aggregata che ha determinato, in concreto,	
	l'ammontare del danno contestato con atto di citazione.	
	Il Collegio, nel condividere il rilievo della Procura, evidenzia anche	
	che, nella fattispecie, l'esercizio del potere riduttivo si impone per la	
	necessità di evitare ipotesi di disparità di trattamento: a parità di	
	condotte, due identiche forme di responsabilità potrebbero portare a	
	17	

	esiti risarcitori diversi solo in ragione del momento in cui la condotta è	
	stata posta in essere e della franchigia assicurativa in quel momento	
	prevista.	
	Ciò induce il Collegio a ridurre la misura del risarcimento dovuto dal	
	dott. Lombardo ad euro 600.000,00.	
	4. Il Collegio procede quindi all'esame dell'appello proposto dalla	
	dott.ssa Iannucci.	
	La valorizzazione dell'esigenza di sinteticità di cui all'art. 5, comma 2,	
	cgc, rende cogente l'applicazione della ragione più liquidata, secondo	
	cui deve procedersi all'esame del motivo suscettibile di assicurare la	
	definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, in base	
	all'ordinaria sequenza logico-giuridica, avrebbero prioritario esame	
	(Cass. n. 3269/2024). Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111	
	cost., è volto ad assicurare effettività e celerità alla tutela	
	giurisdizionale, alla stregua del principio di economia processuale.	
	Con specifico riguardo alla giustizia contabile, plesso giudiziario nel	
	quale detto principio è di pacifica applicabilità, esso consente di	
	modificare l'ordine con cui, secondo il disposto di cui all'art. 101 cpc,	
	le questioni andrebbero decise.	
	Ebbene, nella vicenda in esame, l'opzione di ricorrere al principio della	
	ragione più liquida, consente di procedere direttamente alla	
	valutazione di dirimenti profili che manifestano criticità di più	
	immediata percepibilità e in grado di condurre ad una celere	
	definizione del giudizio.	
	Giova ricordare che, affinché possa parlarsi di responsabilità	
	18	

	amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della	
	stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale certo, economicamente	
	valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica,	
	il nesso di causalità tra la condotta illecita e l'evento dannoso, che il	
	comportamento omissivo o commissivo del soggetto a cui il danno sia	
	imputabile sia connotato dall'elemento soggettivo del dolo o della	
	colpa grave e che sussista un rapporto di servizio tra l'agente e la	
	pubblica amministrazione.	
	Ciò premesso, si procede all'esame del quinto motivo di appello e,	
	attraverso di esso, alla verifica della sussistenza nel caso di specie della	
	di una condotta causale del danno.	
	Il predetto motivo merita di essere accolto.	
	Va anzitutto rilevata la mancanza di qualsiasi argomentazione da parte	
	del giudice di primo grado sul collegamento causale tra le condotte	
	contestate alla Iannucci ed il danno. Nell'accertare la sussistenza o	
	meno del nesso di causalità questo Collegio evidenzia che il danno	
	deriva da fatti non causalmente collegati alla condotta della Dott.ssa	
	Iannucci, come chiarito anche dai CTU nella risposta alle osservazioni	
	del CTP (pag. 106 della Perizia), i quali affermano, con riferimento alla	
	posizione della Iannucci, che "comunque, a parere dei sottoscritti, la	
	sua condotta inadempiente non ha potuto causare o concorrere nel	
	causare i gravi eventi verificatisi, dato che dalle ore 08:11 fino a circa le	
	09:50 il tracciato cardiociclografico fu sempre rassicurante".	
	Nel valutare la sussistenza del nesso di causalità, questo Collegio	
	osserva inoltre che, al tempo dei fatti in contestazione, la scelta - da cui	
	19	

	è poi dipeso il verificarsi dell'evento - era tra (i) tentativo di parto	
	naturale o (ii) parto cesareo. Tale scelta era stata effettuata prima	
	dell'assistenza prestata dalla Dott.ssa Iannucci.	
	Il Collegio non può quindi accogliere l'impostazione della Procura,	
	fatta propria anche dalla sentenza appellata, secondo cui il medico non	
	si sarebbe curato neanche di avvertire la partoriente dei rischi del parto	
	naturale, lasciando così la gestante in balia degli eventi.	
	Nel momento in cui la Dott.ssa Iannucci era in servizio, non c'era	
	un'alternativa a rischio zero ma anzi c'era un'alternativa sconsigliata	
	da tutta la scienza medica ed al contempo il decorso non poteva, di	
	certo, essere sospeso o rimandato.	
	L'assenza dell'elemento di collegamento tra la condotta ed il danno	
	non consente di muovere un addebito di responsabilità nei confronti	
	dell'odierna appellante.	
	Ciò comporta l'accoglimento dell'appello proposto dalla dott.ssa	
	Iannucci.	
	Sul presupposto, di carattere generale, che le spese processuali	
	seguono la soccombenza, le spese di giudizio che la sentenza di primo	
	grado ha liquidato in euro 5.677,36 e le spese dei consulenti liquidate	
	a favore: del Prof. Claudio Buccelli in € 3.000,00 e del Carmine Prof.	
	Nappi in € 3.000,00 restano interamente a carico del dott. Lombardo.	
	P.Q.M	
	La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'appello	
	riuniti gli appelli, definitivamente pronunciando,	
	-dichiara l'estinzione del giudizio nei confronti del sig. Piero	
	20	

	Margiacchi, ai sensi dell'art. 108, comma 6, c.g.c.; Le spese del giudizio	
	restano a carico della parte che le ha sostenute;	
	- accoglie l'appello proposto dalla dott.ssa Daniela Iannucci e, per	
	l'effetto, rigetta la domanda risarcitoria proposta dalla Procura. Le	
	spese legali sono liquidate, a carico della ASL Terni 2 in favore della	
	dott.ssa Iannucci per entrambi i gradi di giudizio, in euro € 9.251,00	
	oltre accessori.	
	- accoglie parzialmente l'appello proposto dal dott. Franco Lombardo,	
	nei termini di cui in motivazione, e per l'effetto lo condanna al	
	risarcimento del danno di euro 600.000,00 in favore dell'ASL n. 2 di	
	Terni, oltre rivalutazione e interessi legali. Le spese di giudizio che la	
	sentenza di primo grado ha liquidato in euro 5.677,36 e le spese dei	
	consulenti liquidate a favore: del Prof. Claudio Buccelli in € 3.000,00 e	
	del Carmine Prof. Nappi in € 3.000,00 restano interamente a carico del	
	dott. Lombardo.	
	Le spese del presente giudizio, secondo soccombenza, sono poste a	
	carico del dott. Lombardo e sono liquidate in euro 208,00 (euro	
	duecentotto/00).	
	Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.	
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 luglio 2025.	
	L'Estensore Il Presidente	
	Marco Fratini Giuseppina Maio	
	F.to digitalmente F.to digitalmente	
	Depositata in Segreteria il 20/10/2025	
	21	

[illegible]